



Formatori, le novità via libera ai i criteri per la qualificazione

Un primo quadro sui contenuti dell'Accordo raggiunto in sede di Commissione consultiva permanente, in materia di formazione del personale-docente

di **Gabriella Galli**

Responsabile Ufficio Salute e Sicurezza del Lavoro UIL

La Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro nella seduta del 18 aprile scorso ha approvato il documento relativo ai *Criteri per la "qualificazione dei formatori"*. Con le relative disposizioni, in attuazione dell'art. 6, comma 8, lettera m bis) del D.Lgs. 81/2008, si perfeziona ulteriormente il quadro delle misure adottate nel corso di questo primo semestre del 2012 in merito alla formazione. I criteri definiti dalla Commissione consultiva riguardano esclusivamente la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi per lavoratori e per datori di lavoro RSPP (per le categorie non incluse vedi Tabella 1) in riferimento agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ad integrazione di quanto indicato per i requisiti dei docenti negli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre scorso (pubblicati sulla G.U. dell'11/1/2012).

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista trascorsi dodici mesi dalla data della pubblicazione del documento in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale. Sono inoltre previste una *Misura transitoria* e una *Clausola di salvaguardia* per salvare le situazioni in corso.

In base alla *Misura transitoria*, il prerequisite di istruzione ed i criteri di qualificazione (vedi di seguito) non sono vincolanti per corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione del documento in GU.

In base alla *Clausola di salvaguardia*, i docenti



Il 18 aprile scorso la Commissione Consultiva permanente ha approvato un documento relativo ai "Criteri per la qualificazione dei formatori" che svolgano corsi in materia di sicurezza sul lavoro per lavoratori e per datori di lavoro RSPP.

Passiamo in rassegna i requisiti richiesti e verificiamo in che modo il nuovo testo si integra con i precedenti Accordi in materia di formazione.



Soggetti	Riferimenti per la qualificazione
Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori	D.Lgs. n. 81/2008, Art. 98
RSPP e ASPP e Altre specifiche figure	D.Lgs. n. 81/2008, Art. 32

Tabella 1. Docenti-formatori di corsi non inclusi nei criteri di qualificazione approvati

non in possesso del prerequisito (alla data di pubblicazione del documento sulla Gazzetta Ufficiale) possono svolgere l'attività di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei 6 criteri previsti.

Il Prerequisito

I criteri approvati prevedono un *prerequisito* e un ventaglio di 6 *criteri* individuati come livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il prerequisito riguarda il livello minimo di istruzione richiesto, ovvero il diploma di scuola secondaria di secondo grado; tale prerequisito è richiesto per tutti ad eccezione dei datori di lavoro che intendono effettuare la formazione ai propri lavoratori.

Le sei tipologie di criteri prendono in considerazione tre elementi minimi fondamentali: istruzione/formazione, esperienza e/o specifiche competenze di carattere didattico. I diversi soggetti (esterni e interni all'azienda) potranno scegliere in quale delle 6 diverse tipologie collocare la propria figura di formatore/docente.

Considerando come qualificato il formatore-docente che possa dimostrare di possedere il prerequisito ed uno dei 6 criteri, tale qualificazione è acquisita in modo permanente con riferimento all'area tematica o alle aree tematiche per le quali il formatore-docente abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza.

L'aggiornamento professionale

È previsto l'aggiornamento professionale del docente e spetta inoltre allo stesso dimostrare la qualificazione acquisita *“sulla base di idonea documentazione (ad esempio, attestazione del datore di lavoro, lettere ufficiali di incarico, ecc...)”*.

In particolare, l'esperienza lavorativa/professionale o come RSPP/ASPP deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente”.

L'Aggiornamento professionale del docente può essere effettuato alternativamente con la frequenza - per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza - di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del D.Lgs. 81/2008. Di queste 24 ore, almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento; in alternativa si richiede di effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

L'aggiornamento ha *Cadenza triennale e per i Formatori-docenti già qualificati* decorre dalla data di applicazione del documento in oggetto (12 mesi dalla sua pubblicazione); per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

I sei criteri per la qualificazione

Il primo criterio

Prende in considerazione *il solo requisito della precedente esperienza in qualità di docente esterno*, pertanto è ritenuto qualificato chi ha svolto almeno 90 ore di docenza negli ultimi tre anni nell'area tematica oggetto della docenza ed è in grado di documentarlo.

Il secondo criterio

Prende in considerazione:

- come requisito di partenza *il possesso di una laurea* coerente con le materie oggetto della docenza, *ovvero l'attestato di frequenza di corsi post-laurea* (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro
- a tale requisito è necessario aggiungere al-



meno *una delle seguenti specifiche considerate come alternative*:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza;
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

Il terzo criterio

Prende in considerazione:

- a. come requisito di partenza il possesso di un *attestato di frequenza*, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno *64 ore* in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008)
- b. tale requisito però è necessario venga integrato da almeno *12 mesi di esperienza lavorativa o professionale* coerente con l'area tematica oggetto della docenza
- c. inoltre è necessario aggiungere almeno *una delle seguenti specifiche considerate come alternative*:
 - percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all-



l'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

Il quarto criterio

Prende in considerazione:

- a. come requisito di partenza il possesso di un *attestato di frequenza*, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno *40 ore* in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.)
- b. a tale requisito vanno aggiunti almeno *18 mesi di esperienza lavorativa o professionale* coerente con l'area tematica oggetto della docenza
- c. ed è necessario inoltre possedere *almeno una delle seguenti specifiche considerate come alternative*:
 - percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
 - precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
 - precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza
 - corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

Il quinto criterio

Prende in considerazione:

- a. come requisito di partenza una *esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza* nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza.



Livello di rischio	Ore formative
Livello di rischio basso	16 ore
Livello di rischio medio	32 ore
Livello di rischio alto	48 ore

Tabella 2. Articolazione del monte ore formativo previsto per i diversi livelli di rischio (Accordo in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011 - (Art. 34 del D.Lgs. 81/2008)

b. a tale requisito, va aggiunta almeno *una delle una delle seguenti specifiche considerate come alternative*:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

Il sesto criterio

Prende in considerazione:

- a. come requisito di partenza una esperienza di almeno *sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP* (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento)
- b. a tale requisito va aggiunta *almeno una delle seguenti specifiche considerate come alternative*:
 - percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
 - precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
 - precedente esperienza come docente, per

almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

Requisiti transitori

Per i datori di lavoro che intendono svolgere attività formativa nei soli riguardi dei propri lavoratori *non sussiste l'obbligo del prerequisito richiesto*; inoltre *per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore dei criteri di qualificazione individuati, è sufficiente essere in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del D.Lgs. 81/2008*, nel rispetto delle condizioni di cui all'Accordo in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011 (vedi Tabella 2).

Si ricorda che il criterio utilizzato per la definizione dei livelli di rischio con esclusivo riferimento al codice Ateco (Allegato 2 dell'Accordo in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011) ha fatto molto discutere nel confronto tra le Istituzioni e le Parti sociali in fase di consultazione per la definizione dei contenuti dell'Accordo stesso, poiché ne risulta una classificazione non perfettamente rispondente alle conoscenze sui livelli di frequenza e gravità del rischio dei diversi settori merceologici. Il criterio è tuttavia quello già utilizzato nella classificazione di riferimento per l'individuazione delle ore relative al modulo B nella formazione dei Rspg. Si sarebbero potuti utilizzare altri criteri, o un mix di criteri (codice di tariffa Inail ad es.) per superare alcune evidenti criticità, come ad esempio la collocazione dei settori dell'"agricoltura", della "pesca" e dei "trasporti,



Modulo formativo	Tipologia
Modulo 1	Normativo - giuridico
Modulo 2	Gestionale – gestione e organizzazione della sicurezza
Modulo 3	Tecnico - individuazione e valutazione dei rischi
Modulo 4	Relazionale - formazione e consultazione dei lavoratori.

Tabella 3. Accordo in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011 (Art. 34 del D.Lgs. 81/2008).

magazzinaggi, comunicazioni” nella fascia di rischio “media”, accanto alla “pubblica amministrazione” e all’“istruzione”.

Va evidenziato inoltre che il citato Accordo del dicembre scorso - nell’articolazione del percorso formativo (richiamato nella Tabella 3) previsto per i datori di lavoro che intendono assumere lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008 - non prende per nulla in considerazione la questione delle specifiche competenze di carattere didattico. Requisito quest’ultimo che invece ricorre costantemente come principio cardine in tutti i sei criteri previsti dall’Accordo e descritti nel paragrafo precedente.

Al termine del periodo transitorio, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa dovrà dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri di cui al documento approvato. È necessario specificare che le disposizioni appena descritte, relative ai datori di lavoro, sono state introdotte nell’ambito della discussione in Commissione consultiva, dopo la chiusura dei lavori del Comitato che, per circa due anni, ha lavorato alla predisposizione del documento relativo ai criteri per la qualificazione dei docenti-formatori. Il vivace confronto che ha preceduto l’approvazione ha evidenziato le innegabili criticità della proposta, avanzata da molte organizzazioni datoriali con l’obiettivo di salvaguardare la possibilità per il datore di lavoro delle piccole imprese di formare i propri dipendenti. Criticità tuttavia che, per la necessità di porre fine all’iter sin troppo lungo del provvedimento, sono state di fatto messe da parte anche dai rappresentanti di quelle organizzazioni e istituzioni (ad esempio le regioni) che avevano inizialmente espresso il proprio dissenso in merito alla proposta datoriale.

La UIL, dopo aver ripetutamente espresso la propria contrarietà alla eccezione prevista per i datori di lavoro-formatori, ha espresso il proprio voto contrario al documento richiedendo che la seguente dichiarazione venisse messa a verbale: *“La UIL, condividendo l’opportunità data ai datori di lavoro di svolgere la formazione ai propri lavoratori avendo acquisito le competenze necessarie, ritiene che i datori di lavoro debbano essere inseriti nell’ambito del criterio n. 6 del documento proposto, eventualmente rimodulato specificamente”*. ■

per saperne di più

La redazione della rivista consiglia, per approfondire l’argomento trattato in questo articolo, di consultare anche:

- Ambiente & Sicurezza sul Lavoro
Marzo 2012

Accordi formazione, i primi chiarimenti ufficiali sul documento

L. Fantini

- Ambiente & Sicurezza sul Lavoro
Gennaio 2012

Formazione, si parte, pubblicati in Gazzetta i testi degli Accordi

G. Galli

Gli articoli di Ambiente & Sicurezza sul Lavoro dal 2004 al 2012 sono consultabili in formato pdf e “sfogliabile” su www.epc.it/HomePeriodici.aspx nella sezione Archivio online.

Il servizio è riservato agli abbonati alla Rivista con formula Standard e/o Online.